



Allegato n° 1)

COMUNE DI FIEROZZO

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 d.d. 14.12.2018.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento	3
TITOLO II ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	4
Art. 3 Presupposto per l'applicazione del canone	4
Art. 4 Definizione di occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 5 Occupazioni abusive	4
Art. 6 Occupazioni d'urgenza	5
Art. 7 Soggetti tenuti al pagamento del canone	5
Art. 8 Casi di non applicabilità del canone	6
Art. 9 Agevolazioni	7
Art. 10 Determinazione del canone	8
Art. 11 Modalità di applicazione del canone	8
Art. 12 Classificazione delle strade	9
Art. 13 Determinazione delle misure di tariffa base	10
Art. 14 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione	10
Art. 15 Tariffe	11
Art. 16 Modalità e termini per il pagamento del canone	12
Art. 17 Contenzioso	13
Art. 18 Riscossione coattiva	13
Art. 19 Gestione amministrativa	13
Art. 20 Rimborsi	13
TITOLO III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	15
Art. 21 Disposizioni generali in materia di procedimento	15
Art. 22 Richiesta di occupazione	15
Art. 23 Rilascio della concessione	16
Art. 24 Cauzione	17
Art. 25 Obblighi del concessionario	17
Art. 26 Revoca, sospensione e modifica della concessione	18
Art. 27 Rinuncia della concessione	18
Art. 28 Decadenza ed estinzione della concessione	18
Art. 29 Subentro nella concessione	19
Art. 30 Rinnovo e proroga della concessione	19
Art. 31 Disposizioni transitorie e finali	20
(ALLEGATO A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE	21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. Con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento.
2. Per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
3. In caso di mercati e fiere è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria.
4. Per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività.
5. Per “Regolamento”, il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione.
6. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
7. Per “occupazioni ornamentali” quelle costituite da fioriere, vasi, recipienti o similari che contribuiscono all’abbellimento e al decoro dello spazio pubblico all’esterno degli edifici e comunque posizionate in modo da salvaguardare la transitabilità sugli spazi pubblici.

Art. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo

occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 3

Presupposto per l'applicazione del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone è l'occupazione anche senza titolo di spazi ed aree pubbliche, nonché dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportanti o meno la costruzione di manufatti.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e ss.mm., i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all'interno del centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuato a norma dell'art. 3, comma 1 punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
4. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di servitù di pubblico passaggio, quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione data dal proprietario alla stessa, in ragione dell'uso pubblico attribuito, ne consentano l'utilizzo in modo continuativo da parte della collettività.

Art. 4

Definizione di occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, eccetto quelle effettuate con tavolini e per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
4. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore e quelle effettuate in posteggi isolati.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 26 e 30 del presente Regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procede ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III° del presente Regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 , 5 e 6 del presente articolo;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il Comune ordina la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse salvo il pagamento della sanzione di cui al comma 5.
5. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone comunque dovuto in base al presente regolamento.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
7. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate permanenti se realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile; temporanee se inferiori all'anno. Queste ultime si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salvo che il verbale di accertamento stesso non indichi la data precisa di inizio dell'occupazione abusiva.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della maggiorazione per occupazione abusiva di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Art. 7 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di

fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le fattispecie sottoelencate per le quali è riscontrato o l'interesse pubblico, o l'irrelevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea o privato in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) occupazioni con cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, qualora le modalità di effettuazione del servizio rendano necessaria la loro collocazione su area pubblica;
 - e) occupazioni occasionali di durata non superiore a 240 minuti, per quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per quelle effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante di durata non superiore a 60 minuti;
 - f) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - g) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - h) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - i) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - j) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili, nonché sporgenze delle coperture dei fabbricati su area pubblica e altri infissi di carattere stabile, occupazioni con bocche lupaie, occupazioni di rogge comunali e con serbatoi d'acqua e occupazioni permanenti di suolo pubblico poste in essere da privati per la realizzazione di isolazioni termiche delle facciate di edifici ricadenti nei centri storici, previa verifica e valutazione da parte dell'ufficio tecnico alle seguenti condizioni:
 1. a partire da un'altezza di m. 2,50 dal "piano stradale";
 2. con uno spessore massimo di cm. 12 comprensivo dell'isolazione e dei materiali di finitura;
 - k) occupazioni del sottosuolo stradale e del sottosuolo di terreni boschivi per allacciamenti fognari, con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi, con tubature del gas, con tubature d'acqua uso antincendio e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

- l) passi carrabili;
 - m) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - n) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
 - o) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune e/o effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e/o per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
 - p) occupazioni che rivestono carattere di utilità e/o interesse pubblico comunale, cui viene riconosciuto il patrocinio comunale con apposito provvedimento;
 - q) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n° 460, per finalità promozionali o per raccolta di fondi, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e le occupazioni di pari finalità realizzate da altre associazioni no profit, per la tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali;
 - r) le piccole occupazioni con fiori e piante ornamentali, collocate all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi, purché non siano poste per delimitare spazi di servizio;
 - s) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
 - t) le occupazioni temporanee per scavo effettuate da società per servizi a rete;
 - u) le occupazioni necessarie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, ai sensi della L. 24.03.1989, n° 122 (Legge Tognoli), per la superficie strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori e per il tempo previsto dalla convenzione stipulata fra Comune e soggetto attuatore. Il canone non è altresì applicabile per la durata della concessione del diritto di superficie, per le occupazioni permanenti funzionali all'utilizzabilità ed accessibilità dei parcheggi pertinenziali, realizzati ai sensi della succitata legge, quali le rampe d'accesso e le torrette degli ascensori;
 - v) occupazioni occasionali di durata superiore a 240 minuti e fino ad un massimo di una giornata, rientranti nelle seguenti tipologie di occupazione:
 1. occupazioni per la manutenzione del verde (es. potatura alberi), carico e scarico, con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 2. occupazioni effettuate da artisti da strada;
 3. occupazioni realizzate con ponteggi, scale etc... per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, pulizia riguardanti infissi, pareti, coperture, gronde, vetrate, tendoni e pozzi neri;
2. Per le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, il canone non si applica sia per le occupazioni temporanee connesse all'esercizio del culto, quanto in relazione alle occupazioni temporanee poste in essere da imprese incaricate dagli enti di cui sopra per l'esecuzione di lavori edili riguardanti esclusivamente gli edifici adibiti al culto.

Art. 9 **Agevolazioni**

Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti in posteggi isolati, la misura di tariffa prevista è ridotta del 75%, in quanto trattasi di occupazione in zone svantaggiate.

Art. 10 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base di tariffe che variano in relazione ai seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore ed alla durata della stessa. Esso è determinato nel modo seguente:
 - *occupazioni permanenti:*
 $T \times mq \text{ o } ml$
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 - *occupazioni temporanee:*
 $T \times gg \times mq \text{ o } ml$
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

3. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 (da rivalutare in base all'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente) per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.

Il canone per l'installazione di apparati per le telecomunicazioni, telefonia mobile, con la posa di antenne, tralicci e/o altri manufatti a servizio di tali strutture, è determinato nell'importo annuo in € 5.000,00. Qualora l'Amministrazione conceda al titolare dell'atto di concessione, la possibilità di ospitare altro operatore del settore, previamente autorizzato, il canone verrà automaticamente aggiornato e aumentato del 20% (venti per cento) per ogni operatore ospitato, a decorrere dalla data di autorizzazione. Tutte le clausole inerenti l'utilizzo delle aree concesse dalla Amministrazione al concessionario saranno disciplinate in specifico atto di concessione, come previsto all'art. 23, comma 4.

Art. 11 Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art.15. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie, secondo la tariffa di cui all'art. 15.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni fissati al suolo la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
4. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi e condutture sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti e sottostanti il suolo pubblico realizzate con impianti o qualsiasi altro manufatto sono calcolate in base alla superficie.
5. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Per le occupazioni per l'installazione di apparati per le telecomunicazioni, telefonia mobile, con la posa di antenne, tralicci e/o altri manufatti a servizio di tali strutture, si considerano le aree oggetto di concessione determinate di comune accordo fra l'Amministrazione e il concessionario. Tutte le clausole inerenti l'utilizzo delle aree concesse dalla Amministrazione al concessionario saranno disciplinate in specifico atto di concessione, come previsto all'art. 23, comma 4.

Art. 12

Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Fierozzo sono classificate tutte in un'unica categoria, essendo la loro importanza (in relazione all'intensità abitativa, flusso turistico, presenze attività commerciali e densità di traffico) simile in tutto il territorio comunale.

Art. 13
Determinazione delle misure di tariffa base

1. Le tariffe base per il calcolo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono le seguenti:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

CATEGORIA UNICA

€ 0,10

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

CATEGORIA UNICA

€ 10,00

2. Alle tariffe indicate vanno applicati i coefficienti di valutazione economica dell'occupazione di cui all'art. 14 che variano a seconda di ciascuna attività connessa all'occupazione medesima, allo scopo di determinare le tariffe caratteristiche per ogni singola tipologia di occupazione riportate nell'allegato A).
3. Le tariffe di cui sopra possono essere aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Circhi - spettacoli viaggianti	2
Occupazioni per attività edilizia (Cantieri – scavi)	2,5
Mercati	2,5
Posteggi isolati*	2
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico **	2
Mercati saltuari (fiere)	6

* Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti in posteggi isolati, la misura di tariffa prevista è ridotta del 75%, in quanto trattasi di occupazione in zone svantaggiate.

** Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Chiusini - pozzetti ispezione e bocche lupaie	1
Distributori di carburanti – tabacchi e simili	2
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Seggiovie e funivie	2
Chioschi	3,5
Occupazioni antistanti attività commerciali	3
Varie con risvolto economico**	3
Impianti pubblicitari	8
Occupazioni varie senza beneficio economico	1
Cavi – condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi***	//

** Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

*** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.

Art. 16
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno e comunque per la prima annualità, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo.
2. Per le occupazioni permanenti, previste all'art. 10, comma 3, il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, sul conto corrente bancario o postale intestato a Comune di Fierozzo, recante quale causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n° 446/1997 – “Versamento COSAP”.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione al rilascio dell'atto di concessione.
4. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4, comma 3, che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo.
5. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4, comma 4, relative alle occupazioni di suolo pubblico sui mercati, il versamento del canone da parte dei titolari di posteggio fisso dovrà essere effettuato con riferimento all'intero anno solare.
In caso di cessione del posteggio a terzi, conseguente a cessione o affitto d'azienda, si provvederà a quantificare il canone dovuto in base alle presenze effettivamente maturate dal concessionario cedente solo per i trasferimenti d'azienda verificatisi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Oltre tale data il cedente dovrà provvedere personalmente a chiedere al proprio subentrante il rimborso del canone versato per i mesi dell'anno solare successivi al trasferimento ed il subentrante sarà tenuto al pagamento del canone a partire dall'esercizio successivo.
6. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta devono effettuare il pagamento direttamente all'operatore incaricato, il quale rilascia ricevuta.
7. Per importi superiori ad € 1.000,00 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché l'interessato ne faccia richiesta e la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento dell'intero canone, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Il versamento del canone va effettuato direttamente sul conto corrente bancario o postale intestato a Comune di Fierozzo, recante quale causale – “Versamento COSAP”.
9. Il canone minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a € 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfetariamente in € 10,00.

10. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi legali, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.
11. Il canone per l'installazione di apparati per le telecomunicazioni, telefonia mobile, con la posa di antenne, tralicci e/o altri manufatti a servizio di tali strutture, dovrà essere pagato in 2 (due) rate semestrali anticipate. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Fierozzo. Ulteriori clausole potranno essere specificate dalla Amministrazione con il concessionario e saranno disciplinate in specifico atto di concessione, come previsto all'art. 23, comma 4.

Art. 17 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n° 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 18 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 19 **Gestione amministrativa**

1. Il responsabile del procedimento concessorio provvede:
 - all'istruttoria e gestione delle concessioni;
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, compresa l'attività di controllo, verifica, accertamento.
2. Il Dirigente preposto all'ufficio competente all'istruttoria:
 - rilascia la concessione;
 - cura la riscossione coattiva del canone;
 - autorizza i rimborsi e ne dispone la notifica;
 - richiede il pagamento del dovuto per occupazioni abusive.

Art. 20 **Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi di revoca, sospensione e modifica della concessione, previsti dall'art. 26, comma 2, provvede il Dirigente come definito all'art. 19. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul

procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Per le occupazioni di cui all'art. 4, terzo comma, in caso di cessazione anticipata non si dà luogo alla restituzione del canone versato, ad eccezione delle occupazioni effettuate con cantieri e scavi, se il periodo autorizzato e non usufruito è superiore a sessanta giorni e se la comunicazione di cessazione anticipata è presentata dal titolare dell'atto di concessione almeno tre giorni prima della fine dell'occupazione effettiva.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 4, quarto comma, ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati, per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare e ad esclusione dei trasferimenti aziendali infrannuali, il titolare del posteggio, in caso di assenza, ha diritto a chiedere il rimborso del canone per il periodo non usufruito, che verrà effettuato mediante detrazione dall'importo del canone dovuto per l'anno successivo, fino ad un massimo del 50% dell'importo anticipatamente versato.
4. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

TITOLO III
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 21

Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 22

Richiesta di occupazione

1. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
1. bis Nel caso di occupazioni temporanee comprendenti scavi su suolo pubblico la domanda di cui al comma 1) del presente articolo deve essere presentata esclusivamente da impresa iscritta nel Registro delle Imprese nel settore d'attività edilizia, scavi e riporti o similare, incaricata dell'esecuzione dei lavori. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
2. La domanda, deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, con la documentazione ivi prevista. L'ufficio competente al rilascio della concessione, può richiedere in fase istruttoria, per esigenze relative alla viabilità e/o sicurezza, il parere all'ufficio tecnico. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta inoltrata dai titolari di esercizi commerciali per la concessione dello spazio antistante il proprio negozio costituisce, comunque, titolo preferenziale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone, eccetto per i casi di cui al primo comma, lettera e), o), p), q), r), e v) dell'art. 8, purché esclusivamente di natura temporanea, per i quali necessita presentare apposita comunicazione scritta, da depositare almeno 15 giorni prima della data di inizio occupazione. La stessa è da ritenersi accolta ove non venga comunicato esplicito divieto all'effettuazione dell'occupazione.
5. Per le occupazioni di carattere temporaneo, per scavo, effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi, la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata secondo le modalità di cui ai commi precedenti, può essere unica per l'intero anno e presentata entro il 31/12 dell'anno precedente a valere per l'anno successivo, corredata da una previsione dei lavori da effettuarsi. Resta salvo l'obbligo di comunicazione all'ufficio competente dell'esatto periodo di inizio e termine dei lavori e della superficie di area occupata.

Art. 23 **Rilascio della concessione**

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'art. 6 e per le occupazioni elencate nel quarto comma dell'art. 22.
1. In base ai risultati dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente sulla richiesta di occupazione suolo, il Dirigente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - marca da bollo;
 - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario, da costituirsi in contanti, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
 - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 25.
3. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione può regolare i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
5. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione, salvo per le concessioni di cui all'art 10, comma 4.
6. Per le aziende di erogazione di pubblici servizi, la concessione per lavori di scavo su suolo pubblico, sarà rilasciata una volta l'anno, previa apposita richiesta da presentare a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 24

Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti dalla Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dall'atto di concessione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Art. 25

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di

avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 16, comma 7.

Per l'occupazione abusiva il pagamento dell'importo dovuto in base a quanto disposto dall'art. 5, commi 4 e 5, deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 26

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente usufruibile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Art. 27

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato, ad eccezione delle occupazioni effettuate con cantieri e scavi se il periodo autorizzato e non usufruito è superiore a sessanta giorni e se la comunicazione di cessazione anticipata è presentata dal titolare dell'atto di concessione almeno tre giorni prima della fine dell'occupazione effettiva. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale. Nel caso di cessazione anticipata di rapporti concessori relativi all'esercizio del commercio su area pubblica la rinuncia alla concessione è disciplinata dal comma 5 dell'art. 16 del presente Regolamento.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 24, comma 4.

Art. 28

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, mancato versamento del canone dovuto con riferimento alle occupazioni permanenti, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 23, comma 6, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dall'art. 5, comma 3, lett. a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. L'estinzione della concessione si verifica:
 - per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 27.
 5. Il provvedimento di decadenza e l'estinzione delle concessioni di occupazione suolo, rilasciate per il commercio su area pubblica, non incidono sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 29 **Subentro nella concessione**

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, indicando gli estremi della precedente concessione.

In caso di accoglimento, si autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

2. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 30 **Rinnovo e proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

Art. 31
Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce integralmente il Regolamento precedentemente adottato con deliberazione consiliare n° 14 di data 29.06.1999.

**(ALLEGATO A)
OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF.	TARIFFA UNICA
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	€ 0,10
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	€ 0,10
Circhi - spettacoli viaggianti	2	€ 0,20
Occupazioni per attività edilizia (Cantieri – scavi)	2,5	€ 0,25
Mercati	2,5	€ 0,25
Posteggi isolati*	2	€ 0,20
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico **	2	€ 0,20
Mercati saltuari (fiere)	6	€ 0,60

* Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti in posteggi isolati, la misura di tariffa prevista è ridotta del 75%, in quanto trattasi di occupazione in zone svantaggiate.

** Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF.	TARIFFA UNICA
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	€ 10,00
Chiusini - pozzetti ispezione e bocche lupaie	1	€ 10,00
Distributori di carburanti – tabacchi e simili	2	€ 20,00
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	€ 20,00
Seggiovie e funivie	2	€ 20,00
Chioschi	3,5	€ 35,00
Occupazioni antistanti attività commerciali	3	€ 30,00
Varie con risvolto economico**	3	€ 30,00
Impianti pubblicitari	8	€ 80,00
Occupazioni varie senza beneficio economico	1	€ 10,00
Cavi – condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi***	//	//

** Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

***Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente.